

N. 00329/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00634/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 634 del 2014, proposto da:

Alfonso Mancini, rappresentato e difeso dall'avv. Marina D'Orsogna, con domicilio eletto presso Roberto Lepidi in L'Aquila, Via degli Orsini 25;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
Ministero della Giustizia Direzione della Giustizia Civile-Ufficio III-Ufficio Esami Avvocato, Commissione Centrale Esami per l'Abilitazione Forense istituita presso il Ministero della Giustizia, Corte D'Appello di L'Aquila - Ufficio Esami Avvocato, Commissione degli Esami per l'abilitazione Forense - Sessione Anno 2013-2014 c/o Corte D'Appello dell'Aquila, Commissione degli Esami per l'abilitazione Forense - Sessione Anno 2013-2014 c/o Corte D'Appello di Genova;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2013 - formulato dalla commissione per gli esami di avvocato c/o la corte d'appello di genova, ii sottocommissione, nei confronti del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, l'art.46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247 (il quale, riguardando la valutazione delle prove scritte, non sembra possa essere oggetto di applicazione differita ex art.49 della medesima legge n.247/2012, che invece si riferisce letteralmente alle modalità di esame e alle prove d'esame), dispone che “la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti”;

considerato che le prove del ricorrente risultano prive di annotazioni, che non consentono all'aspirante avvocato di comprendere quali passaggi delle proprie argomentazioni siano stati ritenuti erronei o non adeguati;

ritenuto sussistere, alla luce di quanto sopra, una ragionevole previsione circa l'esito positivo del ricorso e ravvisato l'allegato pregiudizio grave e irreparabile, con conseguente accoglimento della domanda cautelare, limitatamente all'obbligo dell'amministrazione di provvedere ad incaricare una diversa commissione della Corte d'appello di Genova, la quale, nel rispetto dell'anonimato, dovrà provvedere alla motivata ripetizione della valutazione degli elaborati di parte ricorrente, entro giorni cinquanta dalla notifica a cura di parte della presente ordinanza, apponendo le eventuali annotazioni;

considerato, alla luce di una valutazione complessiva della vicenda, che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima)

Accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto dispone nei termini indicati in motivazione;

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 novembre 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Mollica, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario, Estensore

Lucia Gizzi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)